

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.



Denominazioni dei vini in mezzo al guado

di **Gabriele Canali**

Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza

Il comparto vitivinicolo italiano sta attraversando una fase di grande trasformazione non solo per ragioni di mercato, ma anche per i cambiamenti che la nuova ocm ha introdotto dal punto di vista normativo, soprattutto con riferimento alle denominazioni.

La nuova ocm ha richiesto anche un adeguamento delle normativa nazionale e lo scorso 11 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che modificherà la legge 164/1992, cioè quella che ha contribuito, per 17 anni alla definizione di doc, docg, igt e che ha regolato il loro funzionamento.

Dalle doc alle dop

Come è noto la nuova ocm ha inserito anche i vini nel sistema delle denominazioni di origine protette (dop) e delle indicazioni geografiche protette (igp).

Ovviamente si è posto il problema del passaggio dalle denominazioni tradizionali nazionali quali doc, docg e igt al nuovo sistema. Ma il problema non è certo solo tecnico.

Di fronte a queste novità, peraltro affiancate dalla possibilità introdotta dalla nuova ocm di indicare anche sui vini non dop e igp, il nome del vitigno e l'anno di vendemmia, è anzitutto necessario rispondere nuovamente alle domande decisive: a cosa deve servire la denominazione? Quali sono o possono essere i vantaggi? E quali i suoi costi?

Certamente sul mercato nazionale molte doc e docg avevano (e hanno ancora) una buona, se non ottima, reputazione. Ciò vale anche sui mercati esteri, ma in questo caso essa non è tanto dovuta alla denominazione quanto alla notorietà e alla

reputazione costruita nel tempo dai prodotti.

Nel nuovo contesto normativo, quindi, se è vero che mantenere le indicazioni doc e docg può avere qualche significato nel breve termine, è soprattutto evidente che il vero strumento di qualificazione del prodotto mediante un riferimento territoriale restano dop e igp. E ciò sarà sempre più vero a livello sia nazionale sia europeo.

Da questo punto di vista sembra decisamente troppo complessa, nella proposta, tutta l'ampia discussione e analisi della casistica relativa a doc e docg.

Dato il nuovo contesto, è probabilmente assai più auspicabile un passaggio deciso e chiaro, anche dal punto di vista delle denominazioni, dal vecchio al nuovo sistema: meglio pagare un prezzo nell'immediato ma semplificare e chiarire la comunicazione per il futuro su tutti i mercati europei, piuttosto che immaginare di tenere in piedi una doppia e per certi versi assai ambigua denominazione.

Il sistema dei controlli

Un altro tema centrale è rappresentato dal sistema dei controlli previsto dalla nuova ocm e regolamentato, almeno in prospettiva, dalla «nuova 164». Anche su questo aspetto ci si sarebbe attesi più semplicità e univocità: non sarebbe stato più opportuno riservare all'amministrazione del Ministero il coordinamento dell'attività di controllo e la responsabilità della vigilanza, senza prevedere la possibilità di ulteriori autorità di controllo pubbliche al fianco di quelle private?

Un altro aspetto non meno importante che forse può essere ancora razionalizzato riguarda gli aspetti relativi ai costi di gestione delle denominazioni: sembra strano che per le docg (ora dop) sia prevista l'obbligatorietà di analisi chimico-fisiche e organolettiche con validità di 180 giorni quando le stesse analisi per le doc (sempre dop) valgono ben due anni (e tre per i vini liquorosi).

Ugualmente «strana» è la possibilità, per una struttura di controllo autorizzata, di avvalersi della collaborazione di altre strutture o di personale di altro soggetto autorizzato; anche in questo caso vi è un rischio implicito di aumento dei costi.

Meritano, infine, qualche approfondimento anche i diversi meccanismi previsti per la regolazione delle quantità di vino prodotte e immesse sul mercato ai fini di conseguire un equilibrio commerciale: hanno qualche ruolo diversi soggetti, dalle Regioni alle organizzazioni professionali ai Consorzi di tutela, ma non si dice nulla su come si debba o possa determinare o misurare tale equilibrio di mercato.

La strada da percorrere verso una buona regolamentazione delle denominazioni nel comparto vinicolo è dunque ancora lunga.